



# COMUNE DI SILANUS

## PROVINCIA DI NUORO

Piazza Municipio n. 1 – 08017 Silanus (NU)  
Tel. 0785 840001 – Fax 0785 84273  
Cod. Fisc. – Part. I.V.A. 00153320916

### FAQ SULL'ORDINANZA N.25 DEL 11.11.2020

#### Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

##### 1. Quali sono le regole per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?

In generale è vietato ogni spostamento, sia all'interno del comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari, frequentare corsi formativi, etc) o motivi di salute.

Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

##### 2. È possibile spostarsi al di fuori del territorio comunale?

Sì, ma solo per esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

##### 3. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un'autodichiarazione?

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

##### 4. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, è bene ricordare però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

##### 5. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i

provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

**6. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?**

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

**7. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell'isolamento, si può spostare?**

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa, se non autorizzato, per chi è sottoposto alla misura dell'isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l'obbligo di indossare la mascherina.

**8. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?**

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi, salvo autorizzazione che consenta lo spostamento.

**9. È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?**

È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

**10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?**

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell'allegato 23.

**11. Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?**

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

**12. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?**

Sì, si potrà rientrare. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi previsti.

**13. È possibile raggiungere la seconda casa?**

In considerazione del divieto di spostarsi, l'accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

**14. È possibile recarsi presso orti, campagne, terreni di proprietà per l'esecuzione delle attività di manutenzione, cura e raccolta?**

Si, è possibile. Naturalmente è raccomandabile farlo con i conviventi. Qualora le operazioni di raccolta vengano svolte da persone non conviventi, resta fermo l'obbligo di adottare le dovute cautele e rispettare le prescrizioni: distanza interpersonale di almeno un metro, mascherina e igiene delle mani.

**15. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?**

No. Sono sospese nelle chiese presenti nel territorio comunale le celebrazioni di tutte le Sante Messe feriali e festive in presenza dei fedeli, le quali potranno essere trasmesse via web streaming.

**16. Sono consentite cerimonie religiose in caso di funerali?**

Tutte le ceremonie civili e religiose, compresi i funerali, sono sospese. Il rito funebre dovrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari.

**17. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?**

Sì, ma solo per disporre i rifiuti al di fuori della propria abitazione, non per recarsi all'ecocentro comunale, che è chiuso al pubblico. Le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti proseguono regolarmente.

**18. Posso uscire con il mio animale da compagnia?**

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

**19. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?**

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.

**20. Si può uscire per fare una passeggiata?**

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

**21. È consentito fare attività motoria?**

L'attività motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

**22. L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?**

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura (si raccomanda massimo un accompagnatore), ad aree gioco all'interno di parchi e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto per un tempo ragionevolmente limitato.

**23. Posso usare l'automobile con persone non conviventi?**

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

**24. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?**

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l'estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

**25. Le attività commerciali per le quali stata disposta la chiusura al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?**

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

**26. Posso recarmi al cimitero per far visita ai cari defunti?**

No. Il cimitero comunale è chiuso al pubblico.